

mercoledì 10 luglio 2013

La motivazione è generica No alle misure cautelari

No alle misure cautelari se la motivazione è generica. Con sentenza n. 226/02/13 del 2 luglio 2013, la Ctp di Lecce ha rigettato la richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate di adozione delle misure cautelari, nei confronti di un istituto di vigilanza, per difetto di motivazione.

Nello specifico, l'Ufficio ai sensi dell'art. 22 del dlgs n. 472/97 e dell'art. 27, comma 5-6 e 7, del dl n. 185/2008, chiedeva al presidente della Commissione tributaria provinciale l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei beni mobili registrati, ex art. 671 c.p.c. A tale istanza la società contribuente si opponeva evidenziando:

- in via preliminare, l'inammissibilità della stessa per difetto assoluto di motivazione e per mancata descrizione dei beni mobili registrati oggetto di sequestro conservativo;
- in subordine, chiedeva il rigetto della richiesta per mancanza dei presupposti previsti dalla legge, ovvero del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Ebbene, i giudici tributari hanno rigettato l'istanza ritenendo, nel caso di specie, del tutto insussistenti entrambi i citati presupposti richiesti.

Quanto al *fumus*, è stato evidenziato come l'Agenzia si fosse limitata nella richiesta ad una mera trasposizione delle somme dovute, richiamandosi solo ed esclusivamente ai processi verbali di constatazione; al contrario, l'Ufficio avrebbe dovuto esporre le ragioni poste a base della pretesa e le circostanze che la rendevano attendibile e sostenibile.

Quanto al *periculum*, invece, non solo l'Ufficio non aveva fornito alcuna prova del «fondato timore di perdere la garanzia del credito» ma, altresì, non aveva specificato, identificandoli, i beni mobili oggetto della richiesta di sequestro conservativo.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, i giudici hanno rigettato l'istanza avanzata per assoluta genericità, che ne determina, conseguentemente, un difetto di motivazione, non essendo stati indicati né

i beni mobili registrati, oggetto di sequestro conservativo, né il valore degli stessi.

*Maurizio Villani
e Alessandra Rizzelli*



Le sentenze sul sito
[www.italiaoggi.it/
documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)